



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 102 TFT 03 del 04 ottobre 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 04 ottobre 2022

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giovanni Rizzo.

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 4/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. sig. **Fausto BELLOMO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020;
2. sig. **Maurizio TRAINA**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020;
3. sig. **Giuseppe CUTRÒ**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020;
4. sig. **Emanuele CARDINALE**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020;
5. sig. **Gabriele CASSOTTA**, nato il 24.03.2003, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020;
6. società **A.S.D. BIVONA 2020**.

La Procura Federale con nota prot. 5760/728 pfi 21-22/PM/ce del 08 settembre 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

1) il sig. **Fausto BELLOMO**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gabriele Cassotta, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Bivona 2020, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Gattopardo Palma – A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 – Montallegro del 5.12.2021, Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021, Real Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 - A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022, Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022, A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicattì del 27.2.2022, Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022 ed A.S.D. Athena - A.S.D. Bivona 2020 del 27.3.2022;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nelle quali era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Gattopardo Palma - A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 – Montallegro del 5.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 – A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022 e Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022;

2) il sig. **Maurizio TRAINA**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicattì del 27.2.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3) il sig. **Giuseppe CUTRÒ**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4) il sig. **Emanuele CARDINALE**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra

schierata dalla società A.S.D. Bivona 2020 nelle quali era indicato il nominativo del calciatore sig. Gabriele Cassotta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021 e Real Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021;

5) il sig. **Gabriele CASSOTTA**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bivona senza averne titolo perché non tesserato per tale compagine: Gattopardo Palma - A.S.D. Bivona 2020 del 28.11.2021, A.S.D. Bivona 2020 -Montallegro del 5.12.2021, Soccer Licata - A.S.D. Bivona 2020 del 12.12.2021, Real Licata -A.S.D. Bivona 2020 del 19.12.2021, A.S.D. Bivona 2020 - A.S.D. Cianciana Calcio del 6.2.2022, Burgio - A.S.D. Bivona 2020 del 13.2.2022, A.S.D. Bivona 2020 - Real Canicatti del 27.2.2022, Aragona Calcio - A.S.D. Bivona 2020 del 6.3.2022, A.S.D. Athena - A.S.D. Bivona 2020 del 27.3.2022;

6) la società **A.S.D. Bivona 2020** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fausto Bellomo, Maurizio Traina e Giuseppe Cutrò, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Emanuele Cardinale e Gabriele Cassotta hanno posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Prima dell'udienza dibattimentale del 04 ottobre 2022 è pervenuta una memoria difensiva, da parte dei difensori di fiducia, come da procura in atti, dei sigg. Bellomo Fausto, Traina Maurizio, Cutrò Giuseppe, Cardinale Emanuele, Cassotta Gabriele e della società A.S.D. Bivona 2020, che in quanto non comunicata alla Procura Federale, deve essere dichiarata inammissibile.

All'udienza dibattimentale del 04 ottobre 2022 è comparso dei deferiti il sig. Fausto Bellomo, presidente della società, ed il difensore di fiducia di tutti gli incolpati, che ha insistito nelle difese già svolte e nella discussione orale ha anche sostenuto che a tutti i soggetti rappresentati non può essere attribuita alcuna responsabilità né soggettiva né oggettiva in ordine al mancato tesseramento del calciatore Cassotta Gabriele, e di conseguenza ha chiesto l'assoluzione per tutti. In subordine ha chiesto l'applicazione dell'art. 3, comma 4 del C.G.S. laddove si sostiene che gli Organi della Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni in conformità anche ai principi di equità e correttezza, senza però tenere conto che tale richiamo può essere preso in considerazione solo "in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali".

Quanto sostenuto dal difensore degli incolpati non apporta alcun elemento difensivo tale da fare pervenire ad una decisione di assoluzione da parte di questo Tribunale, atteso che sarebbe stato sufficiente una normale diligenza per verificare il buon fine delle richieste di tesseramento semplicemente controllando sulla apposita sezione della piattaforma l'elenco dei calciatori tesserati come rilevato in sede di discussione dallo stesso difensore.

Peraltro è appena il caso di sottolineare che il procedimento non riguarda l'illecito sportivo ma la posizione irregolare di un calciatore partecipante a diverse gare senza averne titolo.

Il rappresentante della Procura Federale, ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi del deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1)per il sig. **Fausto BELLOMO**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi undici di inibizione;

2)per il sig. **Maurizio TRAINA**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi tre di inibizione;

3)per il sig. **Giuseppe CUTRÒ**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione di mesi tre di inibizione;

4)per il sig. **Emanuele CARDINALE**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020, la sanzione di mesi quattro di inibizione;

5)per il sig **Gabriele CASSOTTA**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del

vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Bivona 2020, la squalifica per gare undici;

6) per la **A.S.D. Bivona 2020** l'ammenda di € 700,00 e la penalizzazione di nove punti.

Ciò premesso ed esaminati gli atti il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta documentalmente provato.

Il presente provvedimento nasce dalla comunicazione inviata dal Comitato Regionale Sicilia alla Procura Federale del 14 aprile 2022 con la quale veniva inoltrata la segnalazione trasmessa dalla società A.S.D. Real Canicattì avente ad oggetto la posizione irregolare del calciatore sig. Gabriele Cassotta in occasione di varie gare alle quali lo stesso aveva preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bivona 2020.

Tale segnalazione conteneva uno stralcio del C.U. n. 75 del 31 marzo 2022 Deleg. Prov. Agrigento, in cui il Giudice Sportivo competente, all'atto di registrare i provvedimenti disciplinari relativi alla gara Athena-Bivona 2020, disputatasi il 27 marzo 2022, accertava che il calciatore Cassotta Gabriele, alla data della gara, non risultava tesserato con la società A.S.D. Bivona 2020 che lo aveva schierato. Pertanto deliberava di infliggere alla società A.S.D. Bivona 2020 la sanzione della perdita della gara per 0-3 e al dirigente accompagnatore della medesima società sig. Fausto Bellomo l'inibizione fino al 30 aprile 2022.

Dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio tesseramenti il calciatore Cassotta Gabriele, nato il 24.03.2003, è risultato tesserato, per la stagione sportiva 2021-2022, con la società A.S.D. Bivona 2020 solo a decorrere dal 31 marzo 2022.

Dagli accertamenti effettuati sulle distinte di gara del Campionato di Terza categoria della società A.S.D. Bivona, relative alla stagione sportiva 2021-2022, è emerso che il calciatore Cassotta Gabriele è stato effettivamente impiegato, a decorrere dal 28 novembre 2021 prima del suo tesseramento avvenuto il 31 marzo 2022, nelle nove gare indicate nei capi di incolpazione dei deferiti.

Alla declaratoria di colpevolezza dei deferiti consegue la responsabilità diretta ed indiretta della società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo, tenendo conto che il sig. Fausto Bellomo è stato già sanzionato dal G.S.T. per avere sottoscritto la distinta della gara Athena-Bivona del 27 marzo 2022 e quest'ultima società sanzionata con la perdita della gara per 0-3, nonché della non contestata buona fede dello stesso, del calciatore Cassotta Gabriele e dei soggetti che a vario titolo hanno sottoscritto le distinte di gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- 1) al Sig. Bellomo Fausto la inibizione di mesi sei;
- 2) al sig. Traina Maurizio la inibizione di mesi uno;
- 3) al sig. Cutrò Giuseppe la inibizione di mesi uno;
- 4) al sig. Cardinale Emanuele, all'epoca dei fatti non tesserato per la società ASD Bivona 2020 la inibizione di mesi due;
- 5) al sig. Cassotta Gabriele, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società ASD Bivona 2020 la squalifica di gare cinque da scontarsi nel corso del campionato di appartenenza nella S.S. 2022-2023;
- 6) alla società A.S.D. Bivona 2020 l'ammenda di € 400,00 e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel corso del campionato di appartenenza nella S.S. 2022-2023.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

Il componente relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 5/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Felice Luigi Crosta****Componente Avv. Manfredi Lanza****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. Fabrizio LAGANA', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 2) Sig. Gino Antonino DI GRAZIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 3) Sig. Domenico FIUMARA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 4) sig. Simone Rosario SAGGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 5) sig. Daniel VITELLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 6) sig. Alessandro NOLFO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 7) sig. Samuele SIMONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 8) sig. Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia;
- 9) sig. Francesco TERMINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;
- 10) sig. Antonio GIUFFRIDA all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;
- 11) il sig. Mattia MARINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;
- 12) il sig. Simone RAPISARDA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;
- 13) sig. Giambattista FAZIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania Nuova;
- 14) A.S.D. F.C. GYMNICA SCORDIA;
- 15) A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA.

La Procura Federale con nota 5936/737 pfi 21-22/PM/ag del 9 settembre 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

1. il sig. Fabrizio LAGANA', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

2. il sig. Gino Antonino DI GRAZIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta

consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

3. il sig. Domenico FIUMARA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

4. il sig. Simone Rosario SAGGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

5. il sig. Daniel VITELLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

6. il sig. Alessandro NOLFO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco

Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

7. il sig. Samuele SIMONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C.

Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

8. il sig. Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Gymnica Scordia:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

9. il sig. Francesco TERMINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D.

Catania Nuova:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

10. il sig. Antonio GIUFFRIDA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D.

Catania Nuova:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

11. il sig. Mattia MARINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Catania

Nuova:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

12. il sig. Simone RAPISARDA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D.

Catania Nuova:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

13. il sig. Giambattista FAZIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D.

Catania Nuova:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6 Maggio 2022 ed in occasione della gara F.C. Gymnica Scordia - Libertas Catania Nuova valevole per la semifinale del campionato Allievi - Under 17, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver partecipato ad una rissa che vedeva coinvolti anche i calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, Renda Sebastiano Riccardo e Favara Sebastiano, tutti tesserati per la A.S.D. F.C. Gymnica Scordia, nonché i calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda, Fazio Giambattista, Vitale Gioele, Crimi Simone, Fama Salvatore, Santonocito Giuseppe, Montanaro Kevin Pietro, Condorelli Francesco, Crisafulli Salvatore, Costa Alfredo e Marino Francesco, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova;

14.- la società A.S.D. F.C. GYMNICA SCORDIA-a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai calciatori sigg.ri Fabrizio Laganà, Gino Antonino Di Grazia, Domenico Fiumara, Simone Rosario Saggio, Daniel Vitellino, Alessandro Nolfo, Samuele Simone, Matteo Graziano Ferraro Fiorentino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

15.- la società A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai calciatori sigg.ri Francesco Termini, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Simone Rapisarda e Giambattista Fazio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza dibattimentale del 04/10/2022 così fissata l'udienza, sono comparsi l'Avv. Antonio Torrisi per i deferiti sig.ri Saggio Rosario Simone, Di Grazia Gino Antonio, Laganà Fabrizio e Vitellino Daniel il quale ha depositato, nei termini memoria difensiva; sono altresì comparsi i Sigg.ri Fiumara Domenico e Simone Samuele, tutti della A.S.D. Gymnica Scordia. Sono altresì comparsi i Sigg.ri Termini Francesco, Giuffrida Antonio, Marino Mattia, Rapisarda Simone e Fazio Giambattista, tutti tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, nonché il Sig. Russo Fabrizio Stefano per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, giusta delega in atti.

Non sono comparsi, sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione dell'odierna udienza nei termini, il sig. Nolfo Alessandro e Ferraro Fiorentino Matteo Graziano,

entrambi tesserati per la A.S.D. Gymnica Scordia nonché quest'ultima Società.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per i sigg.ri Laganà Fabrizio, Di Grazia Gino Antonino, Fiumara Domenico, Saggio Simone Rosario, Vitellino Daniel, Nolfo Alessandro, Simone Samuel, Ferraro Fiorentino Matteo Graziano, la squalifica per tre gare ciascuno;

per la società A.S.D. FC Gymnica l'ammenda di € 600,00;

ai Sigg.ri Termini Francesco, Antonio Giuffrida, Mattia Marino, Rapisarda Simone e Fazio Giambattista, tutti calciatori tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova, cinque gare di squalifica per ciascuno;

€ 300,00 di ammenda per la A.P.D. Libertas Catania Nuova.

L'Avv. Antonio Torrisi per i suoi assistiti ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito disciplinare ed in via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Tutti gli altri deferiti presenti hanno respinto ogni addebito ed hanno chiesto di essere prosciolti. La società A.P.D. Libertas Catania Nuova ha eccepito di essere stata già sanzionata per i medesimi fatti dal GST.

Il Tribunale Federale visti gli atti ed i documenti allegati al fascicolo rileva che come riferito dal direttore di gara al termine dell'incontro Gymnica Scordia – Libertas Catania Nuova disputatasi a Scordia il 6/5/2022, semifinale campionato provinciale Under 17, i giocatori della Libertas Nuova Catania, senza alcun apparente motivo, hanno aggredito i calciatori della Gymnica Scordia che, in quel momento stavano festeggiando la vittoria appena ottenuta in campo, scatenando, in tal modo, una rissa che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori in campo.

In base a quanto riportato in referto il giudice territoriale competente assumeva i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati individuati dall'arbitro e sanzionava con una ammenda la sola Libertas Catania Nuova rimettendo per il resto gli atti alla Procura Federale.

A seguito delle indagini espletate la Procura Federale deferiva a questo TFT i soggetti meglio indicati in epigrafe.

Ciò posto si ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto poiché i fatti sono ampiamente documentati dalle immagini video prodotte in atti e ciò senza contare che alcuni dei partecipanti alla rissa sono stati oggetti del provvedimento amministrativo del DASPO.

Peraltra la difesa dei sig.ri Vitellino (n.9), Laganà (n.2) Saggio (n.6) e Di Grazia (n.3) sembra sostenere, in parte la non partecipazione alla rissa dei suoi assistiti, ed in parte la scriminate della legittima difesa, linea difensiva questa che non trova riscontro dall'esame dei due video prodotti dalla Procura Federale.

Più precisamente dall'esame del video della durata di 25" sec. si vede chiaramente al minuto 00.00.08 che il n.9 della Gymnica Scordia sferra un calcio ad un avversario che in quel momento si trova a terra; sempre da tale video si vede al minuto 00.00.05 il n.2 Laganà colpire con pugni un avversario e al minuto 00.00.12 lo stesso calciatore colpisce altro calciatore avversario con un calcio. Infine il n.2 Laganà è presente anche nel secondo filmato della durata di 2' circa e più precisamente al minuto 01.31.00 dove lo si vede colpire con un calcio al petto un calciatore avversario.

Il n.6 Saggio nel video di 2' lo si vede colpire un avversario a terra nei momenti iniziali della rissa (00.01.12 del video).

Il n.3 Di Grazia dal video di 25" sec. lo si vede che tenta di aggredire uno dello staff della squadra avversaria (min. 00.00.07), così come il n. 18 Simone Samuele (min. 00.01.26) colpisce calciatori avversari.

A ciò si aggiunga che gli stessi sono stati comunque riconosciuti come partecipanti alla rissa dai sig.ri Castiglia e Di Stefano (vedi dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale) insieme al n.4 Fiumara al n.14 Nolfo e 21 Fiorentino.

Ciò vale anche per gli atleti tesserati, all'epoca dei fatti, per l'A.P.D. Libertas Catania Nuova in quanto la loro partecipazione risulta provata non solo dall'esame delle immagini video ma anche dalla circostanza che gli stessi sono stati riconosciuti dai propri dirigenti Marletta e Russo (vedi dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale).

In particolare dal video della durata di 25" sec. si nota il n.6 Giuffrida colpire un avversario con un pugno (min. 00.00.03) e subito dopo colpire altro avversario con un calcio (min. 00.00.11).

Sempre da questo video si vede il n. 2 Termini colpire un avversario con pugni (min. 00.00.02).

Dal secondo video della durata di min 2' si rileva che il n. 16 Marino colpisce un avversario con dei

pugni (min. 00.01.06).

Da quest'ultimo video si rileva anche che il n.18 Rapisarda colpisce un avversario con dei pugni (min. 00.01.30).

Sotto altro profilo giova ricordare che secondo il costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione si risponde del reato di rissa per il solo fatto di avervi partecipato risultando del tutto ininfluenza, ai fini della configurazione del reato, se l'azione del partecipante sia stata offensiva o difensiva.

Infine, per quanto riguarda la contestata responsabilità oggettiva alla Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova per i fatti posti in essere dai loro rispettivi tesserati, questa trova certamente applicazione ma in questa sede deve essere sanzionata la sola Gymnica Scordia poiché, per come risulta dalla decisione del GST pubblicata sul C.U. n.59 dell'11/05/2022 della Delegazione Provinciale di Catania, la soc. Libertas Catania Nuova è stata già sanzionata per i medesimi fatti con la conseguenza che per quest'ultima va applicato il principio del "*ne bis in idem*".

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte così come da dispositivo tenendo conto nella quantificazione che la stessa deve essere aggravata per i calciatori tesserati per la A.P.D. Libertas Catania Nuova poiché con il loro comportamento hanno dato luogo all'origine della rissa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente pronunciando applica

Ai tesserati della A.S.D. Gymnica Scordia:

Fabrizio LAGANA' la squalifica per tre gare;

Gino Antonino DI GRAZIA la squalifica per tre gare;

Domenico FIUMARA la squalifica per tre gare;

Simone Rosario SAGGIO la squalifica per tre gare;

Daniel VITELLINO la squalifica per tre gare;

Alessandro NOLFO la squalifica per tre gare;

Samuele SIMONE la squalifica per tre gare;

Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO la squalifica per tre gare;

Ai tesserati della A.P.D. Libertas Catania Nuova:

Francesco TERMINI la squalifica per cinque gare;

Antonio GIUFFRIDA la squalifica per cinque gare;

Mattia MARINO la squalifica per cinque gare;

Simone RAPISARDA la squalifica per cinque gare.

Alla Società A.S.D. Gymnica Scordia per responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati l'ammenda di € 300,00=

Proscioglie l'A.P.D. Libertas Catania Nuova perché già sanzionata per i medesimi fatti dal Giudice Sportivo territoriale.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA